

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5533-B

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 26 settembre 1991

MODIFICATA DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 5 dicembre 1991 (v. stampato Senato n. 2999)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERTOLI, SANTUZ, COLONI, BREDI, PASCOLAT, RENZULLI, AGRUSTI, ORSINI GIANFRANCO, FACHIN SCHIAVI, GASPAROTTO, DE CARLI

Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 10 dicembre 1991

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. Le disposizioni e le agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e ulteriormente integrato dall'articolo 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, così come prorogate ed estese dall'articolo 19 e dal comma 1 dell'articolo 20 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1993.

TESTO

MODIFICATO DALLA XIII COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e ulteriormente integrato dall'articolo 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, così come prorogate ed estese dall'articolo 19 della medesima legge n. 879 del 1986, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1993.

ART. 2.

1. Per provvedere alle esigenze della ricostruzione dell'edilizia abitativa di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 15 miliardi nel triennio 1991-1993.

2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono determinate in lire 5 miliardi per ciascun anno.

ART. 3.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione dei complessi edilizi adibiti al culto di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1991-1993.

2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono rispettivamente determinate in lire 10 miliardi per il 1991, lire 5 miliardi per il 1992 e lire 5 miliardi per il 1993.

ART. 4.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1991-1993.

2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono rispettivamente determinate in lire 10 miliardi per il 1991, lire 5 miliardi per il 1992 e lire 5 miliardi per il 1993.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4, pari a lire 25

ART. 2.

1. Per provvedere alle esigenze della ricostruzione dell'edilizia abitativa di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 15 miliardi nel triennio 1992-1994.

2. *Identico.*

ART. 3.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione dei complessi edilizi adibiti al culto di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1992-1994.

2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono rispettivamente determinate in lire 10 miliardi per il 1992, lire 5 miliardi per il 1993 e lire 5 miliardi per il 1994.

ART. 4.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1992-1994.

2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono rispettivamente determinate in lire 10 miliardi per il 1992, lire 5 miliardi per il 1993 e lire 5 miliardi per il 1994.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4, pari a lire 25

miliardi per l'anno 1991 e lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale ».

2. *Identico.*